

Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 luglio 2014 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche” (Ordinanza n. 179)

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014 è stata pubblicata l’ Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 10 luglio 2014 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della regione Marche*” (Ordinanza n. 179).

In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi dal 2 al 4 maggio, all’art. 11 l’Ordinanza prevede che:

- a) i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei Comuni individuati dal Commissario Delegato con apposito provvedimento, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **ottengono a domanda, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale;**
- b) Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione;
- c) qualora la Banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

In ottemperanza a quanto previsto dalla precedente lettera b) del punto 1) con la presente informativa, la Banca comunica che la sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il **30 settembre 2014**.

Sarà possibile richiedere la sospensione **fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 dell’addebito:**

1) dell’intera rata

ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all'operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria manterranno la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dall'impresa mutuataria in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- L'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

La sospensione dei pagamenti delle rate sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui ipotecari e chirografari intestati a soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni danneggiati, relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito.

I Clienti interessati possono chiedere alla nostra Banca la sospensione dal pagamento delle rate scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).